

**PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 27 LOTTI, DA ESPLETARSI IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA S.TEL.L@, EX ARTT. 58 E 60 DEL D. LGS N. 50 DEL 2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI PER VIA ENTERALE PER ADULTI E BAMBINI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## **PREMESSE**

Con Atto Deliberativo n. 1032 del 23/12/2022 questa Azienda Sanitaria Locale ha indetto una gara d'appalto, ai sensi dell'art. 60 del d. Lgs. n. 50/2016, nella forma della procedura aperta ed in modalità telematica, finalizzata all'affidamento della fornitura di prodotti nutrizionali per via enterale per adulti e bambini, occorrenti per le esigenze della ASL di Frosinone.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Frosinone [codice NUTS: ITI45]

NUMERO DI GARA SIMOG: 8968743

I CIG sono riportati nella “Tabella CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC” Allegato 6 al presente Disciplinare.

Il CPV prevalente è 33692300-0 (*Alimenti enterali*)

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dottoressa Monica Caira, Direttore della UOC Provveditorato ed Economato - ASL Frosinone.

## **ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione

digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo non conforme della Piattaforma da parte dell'operatore economico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

## **1.2 – DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali operativi disponibili su STELLA.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su STELLA;

- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

### 1.3 – IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a STELLA. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>. La registrazione a STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno di STELLA dall'*account* riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'*account* all'interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. Per poter presentare offerta è necessario accedere a STELLA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06 997744.

## **ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
4. Allegato 2 – DGUE;
5. Allegato 3 - Patto di integrità;
6. Allegato 4 - Capitolato tecnico;
7. Allegato 5 – Tabella prodotti;
8. Allegato 6 – CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC;
9. Allegato 7 – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
10. Allegato 8 – Modulo per l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo;
11. Allegato 9 – Schema dichiarazioni concordato preventivo;
12. Allegato 10 – Schema contratto;
13. Allegato 11 – Schema offerta economica;
14. Allegato 12 – Dichiarazione sostitutiva letteratura (studi clinici).

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale dell’ASL di Frosinone e sul portale di e-procurement STELLA.

### **2.2 CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> da inoltrare entro le ore 10.00 del 31/03/2023 in via telematica, attraverso la sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, nella sezione dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di STELLA.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "Chiarimenti" del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della Società concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "*Registrazione e funzioni base*" e "*Gestione anagrafica*" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

Diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **ART. 3 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'oggetto della presente procedura di gara è l'affidamento della fornitura di prodotti nutrizionali per via enterale per adulti e bambini per le esigenze della ASL di Frosinone.

La gara è suddivisa in 27 lotti, l'elenco dei prodotti e le caratteristiche principali per singolo lotto è riportato nell'Allegato 5 "Tabella prodotti".

L'importo totale è pari a € **1.342.147,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato.



I quantitativi posti a gara sono determinati ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono in alcun modo impegnativi, né vincolanti per l'Azienda Sanitaria di Frosinone nei confronti del Fornitore.

### **3.1 DURATA**

La durata dell'appalto è stabilita in **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

È prevista una clausola risolutiva espressa qualora sia attivato un analogo contratto centralizzato ad opera della Regione, della CONSIP o altro, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere. È facoltà della scrivente ASL, nel caso in cui CONSIP o la Centrale acquisti della Regione Lazio stipulino convenzioni aventi ad oggetto il servizio di che trattasi, verificare la congruità economica del contratto e recedere unilateralmente dal medesimo senza che il fornitore possa eccepire alcunché o avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria ove lo stesso non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo, rispetto alle quotazioni CONSIP o della Centrale Acquisti Regionale. Nel caso in cui dovessero essere pubblicati e vincolanti prezzi di riferimento da parte dell'ANAC relativi al servizio oggetto della presente procedura, la scrivente Asl applicherà tali prezzi senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni di sorta.

Si rinvia, comunque, all'art. 106 del Codice degli Appalti e si precisa che questa Stazione applicherà il medesimo articolo in qualunque sua parte là dove la medesima ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che, nell'interesse dell'Azienda, ricorrano esigenze che giustifichino l'applicazione del predetto articolo.

### **3.2 OPZIONI E RINNOVI**

Il contratto potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta della stazione appaltante.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, per mutate esigenze delle Aziende, attraverso richiesta al Fornitore, alle stesse condizioni, di incrementare o ridurre il relativo importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, c. 12, del Codice.

Importo complessivo a base di gara	Importo opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi	Valore globale a base di gara
€ 1.342.147,00	€ 447.382,33	<b>€ 1.789.529,33</b>

#### **ART. 4 – REVISIONE DEI PREZZI**

Il presente appalto prevede la revisione prezzi e, nello specifico, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento oppure in diminuzione assumendo, quale parametro di riferimento, in primo luogo i prezzi standard rilevati dall'ANAC, in secondo luogo, ed in mancanza dei prezzi rilevati dall'ANAC, verranno presi in considerazione gli elenchi dei prezzi rilevati dall' ISTAT.

Qualora i dati suindicati non siano disponibili, ai fini della revisione prezzi, si prenderà in considerazione una misura non superiore alla differenza fra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e l'indice Istat corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario.

La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta per ogni annualità.

#### **ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla presente procedura di gara, in forma singola o associata, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)*, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2. *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;*
3. *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.*

*Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).*

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **6.1 REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e

c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Allegato 3 - Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno dell'Allegato n. 2 "DGUE", esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000,00 Euro.

## **6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati di seguito avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

### 6.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 6.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

b) **fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, almeno pari al doppio del valore annuo posto a base d'asta del lotto per cui intendono partecipare. Il dettaglio degli importi è specificato nell'allegato 5 "CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC".

Qualora si intenda partecipare a più lotti, il fatturato minimo richiesto non deve essere inferiore al doppio della somma degli importi posti a base di gara per i lotti cui si intende partecipare.

Tale requisito trova giustificazione nella necessità di garantire la scelta di operatori economici di comprovata solidità e capacità di eseguire adeguatamente il servizio posto a gara.

In sede di candidatura, il concorrente dichiara, all'interno del DGUE, il possesso del requisito ai sensi del DPR 445/2000 e sulla medesima dichiarazione questa Azienda potrà richiedere eventuali precisazioni.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante, alternativamente:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- certificati di esecuzione rilasciati da Enti Appaltanti;
- in ogni caso anche attraverso apposita dichiarazione contenuta nel DGUE;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze di cui sopra, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, ad es. idonee referenze bancarie.

### **6.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

c) Esecuzione nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) di **forniture analoghe** a quelle oggetto del presente appalto per ciascuna annualità per un importo complessivo minimo almeno pari all'importo annuale del lotto per cui si presenta offerta.

Il dettaglio degli importi è specificato nell'allegato "CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC".

Qualora si intenda partecipare a più lotti, l'importo richiesto non deve essere inferiore alla somma degli importi posti a base di gara per i lotti cui si intende partecipare.

In sede di offerta, il concorrente dichiara all'interno del DGUE il possesso del requisito ai sensi del DPR 445/2000 e l'elenco dei principali servizi eseguiti nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse

### **6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascuna componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune-nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dell'elenco di **forniture analoghe**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.

### **6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### **ART. 7 – AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento (Allegato 10) nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliare.

**A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### **ART. 8 – SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione della fornitura.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, pari al 2% del lotto. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice. Gli importi dovuti a titolo di garanzia per ciascun lotto sono specificati nell'allegato "CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC";

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare ovvero la concorrente può prestare un'unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano indicati specificatamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi.

Né la garanzia provvisoria né la dichiarazione di impegno devono essere prodotte dal concorrente che partecipi a uno o più lotti il cui valore complessivo, anche determinato dalla somma dei lotti, non sia superiore o uguale a € 20.000,00.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- 1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- 2) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT, IBAN IT18A0200814804000400002537;

3) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- c) [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- d) [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite su STELLA in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005;
- c) In duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico, assegni ecc., il concorrente deve inserire su STELLA il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una appendice della garanzia già prodotta a titolo di estensione oppure una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è in nessun modo sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **ART. 10 – SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo.

#### **ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera n.830 - 21 dicembre 2021> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi riportati nell'allegato "CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dal lotto, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall' Operatore Economico **non oltre le ore 12:00 del giorno 14/04/2023 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento su STELLA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di STELLA si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file o cartella compressa.

## 12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- 1. Busta A – Documentazione Amministrativa;**
- 2. Busta B – Offerta Tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;**
- 3. Busta C – Offerta Economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

STELLA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di



produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Si specifica che, per il Lotto 4, costituito da due sub-lotti, i Concorrenti dovranno offrire tutti i prodotti componenti il Lotto.

### **ART.13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- f) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione.**

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **ART. 14 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: BUSTA “A”**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma STELLA, nella sezione denominata “*Busta documentazione*”, la seguente documentazione:

- 1) DGUE (Allegato 2);
- 2) domanda di partecipazione (Allegato 1) ed eventuale procura;
- 3) (eventuale) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) PASSOE;
- 6) modello attestazione pagamento imposta di bollo (Allegato 8);
- 7) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;

- 8) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- 9) dichiarazione familiari conviventi (Allegato 7).

#### **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - Domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara/lotto e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale/i lotto/i concorre.

**In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

**Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

- di accettare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti, anche giudiziari, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, nonché di essere stata informata circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella Disciplinare di gara, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità ivi descritte;
- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Agenzia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di accettare le disposizioni concernenti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni circa pagamenti e fatturazioni di cui all'art 30 del Disciplinare di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, la ditta concorrente (e/o l'eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n.82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal**

**Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.** Il pagamento della suddetta imposta **del valore di € 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed applicare il contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 11), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il DGUE dovrà essere compilato secondo il modello allegato (All.2).

In seguito alla compilazione, il PDF dovrà essere sottoscritto digitalmente e inserito nella Documentazione Amministrativa (Busta A).

I requisiti di partecipazione di cui al punto 6 devono essere dichiarati dal concorrente nella sezione IV "Criteri di selezione".

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. "Parte III: Motivi di esclusione – lettera A" del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci;
- eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. "Parte III Motivi di esclusione-lettera D" prima riga del DGUE) si intende riferita a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 "Codice antimafia" (si veda al riguardo il Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 26/10/2016).

Si precisa che – come prescritto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 26 ottobre 2016 - l'indicazione dei nominativi dei singoli soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sarà richiesta al momento delle verifiche delle dichiarazioni rese.

### **Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per la corretta compilazione si invita il concorrente a prendere atto delle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE", emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare del 18/07/2016.

### **14.3 PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Il concorrente, utilizzando il modello Allegato 9 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

#### **14.5 CAMPIONI**

Le ditte concorrenti devono fornire, contestualmente alla presentazione dell'offerta, campionatura a titolo gratuito dei prodotti nella quantità di n.2 pezzi per ciascun lotto per cui partecipano. Le modalità di invio della campionatura sono disciplinate al seguente paragrafo "Campionatura".

#### **14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come



- mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **ART. 15 – OFFERTA TECNICA: BUSTA “B”**

L'Operatore Economico, con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, dovrà caricare a Sistema nella busta “*Offerta tecnica*”, a pena di esclusione, la documentazione di seguito specificata.

1. **Schede tecniche** relative a tutti i prodotti offerti, contenenti tutti i dati necessari per una corretta ed esauriente valutazione dell'offerta;
2. **Catalogo originale del Produttore/Commercializzatore**, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto dell'appalto;
3. **dichiarazione di conformità dei prodotti** offerti alle norme vigenti ed in particolare al D.Lgs. n.111 del 27.1.92 e s.m.i.;
4. le opportune **certificazioni** riguardanti le norme di qualità, istituzionali ed internazionali, copia autenticata del decreto ministeriale di registrazione del prodotto o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge, dal titolare della Ditta indicante gli estremi del decreto del Ministero della Salute relativo alla registrazione dei prodotti per i quali lo stesso è richiesto dalla vigente normativa o copia autenticata della G.U.R.I. sulla quale è stato pubblicato il decreto suddetto;
5. **Relazione tecnica** valida per tutti i lotti offerti suddivisa nei seguenti punti:
  - a) struttura organizzativa;
  - b) attività di supporto specialistico.

La relazione deve consistere in un massimo di 20 pagine A4, in carattere Times New Roman corpo 12.

6. **Dichiarazione sostitutiva letteratura (studi clinici)** allegata al presente Disciplinare, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente;

7. **Dichiarazione**, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscono **segreti tecnici e commerciali**, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 53 del Codice, denominata "Segreti tecnici e commerciali".

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, di cui si dovrà indicare esattamente la corrispondenza nella Relazione Tecnica (es. pag. xx, paragrafo yy, da riga ... a riga ...), deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Inoltre:

- Non saranno accettate coperture integrali da riservatezza sull'offerta presentata da parte dell'Offerente;
- L'Offerente dovrà indicare specificatamente, con preciso riferimento alla pagina e al rigo, le parti dell'offerta che sono ritenute segreto tecnico e commerciale;

L'Offerente avrà la facoltà di presentare una copia della relazione tecnica oscurata nelle parti ritenute riservate. Rimane comunque nella discrezione della Stazione Appaltante la valutazione in merito alla riservatezza dichiarata.

La documentazione tecnica deve essere allegata nell'apposita sezione creata sulla piattaforma Stella.

L'offerta tecnica deve inoltre contenere: l'elenco del numero dei lotti per i quali la ditta intende presentare offerta. **La documentazione tecnica deve inoltre essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.**

**L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.**

### **15.1 CAMPIONATURA**

I concorrenti dovranno presentare la campionatura secondo le quantità indicate nel capitolato tecnico di gara, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, all'indirizzo:

*ASL FROSINONE - Ufficio Protocollo Generale*

*Via Armando Fabi snc, 03100 Frosinone (FR) Palazzina Direzione Generale, piano -1*

*Orari 8:15 – 12:00 dal lunedì al venerdì*

La campionatura dovrà essere presentata all'interno di plichi chiusi con nastro adesivo trasparente, recanti a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro dell'offerente e la firma, nonché all'esterno:

- Estremi identificativi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente con relativo indirizzo, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica certificata quale domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione);
- Estremi identificativi destinatario;
- dicitura: "PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 27 LOTTI, DA ESPLETARSI IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA S.TEL.L@, EX ARTT. 58 E 60 DEL D. LGS N. 50 DEL 2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI PER VIA ENTERALE PER ADULTI E BAMBINI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE".

La consegna dei plichi può essere effettuata in uno dei seguenti modi:

- servizio postale a mezzo Raccomandata A.R.;
- corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate;
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo della ASL di Frosinone.

L'invio del plico contenente la campionatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente, con esonero di qualsivoglia responsabilità della ASL di Frosinone ove, per disguidi/ritardi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione, anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A.R.

La campionatura, nella gara in oggetto, costituisce un elemento essenziale, pertanto, la sua carenza o mancata presentazione non è integrabile a posteriori, ma determina l'incompletezza dell'offerta e, quindi, l'esclusione dalla gara.

I campioni presentati a gara non dovranno essere fatturati poiché considerati parte integrante dell'offerta.

La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta specifica o bolla di accompagnamento relativa a tutta la merce campionata.

Qualora la commissione giudicatrice ne ravvisasse la necessità, le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire altri campioni, su indicazione della commissione stessa, entro 5 giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato.

#### **ART. 16 - OFFERTA ECONOMICA: BUSTA "C"**

L'operatore economico inserisce su STELLA la documentazione economica per ogni singolo lotto. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

1. il **prezzo offerto per U.M.** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla colonna F dell'allegato "Schema offerta economica". Verranno prese in considerazione fino a **quattro** cifre decimali;

2. **Allegato “Schema offerta economica”** debitamente compilato e sottoscritto digitalmente; il foglio “Offerta economica” deve essere compilato seguendo le istruzioni riportate nel foglio “Istruzioni” presente nello stesso file;

Si precisa che il lotto n. 4 è costituito da due sub-lotti non aggiudicabili separatamente.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

In caso di discrepanza tra il prezzo per U.M. indicato in piattaforma e il prezzo per U.M. risultante dallo “Schema offerta economica” sarà preso in considerazione il prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante.

L’offerta sarà vincolante per minimo **365 giorni** dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

### **ART.17 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### **17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati con la relativa ripartizione dei punteggi.

<b>Criterio di valutazione</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Modalità di assegnazione del punteggio</b>
--------------------------------	------------------	---

<p>Caratteristiche di composizione analitica e chimico fisiche</p>	<p>40</p>	<p><u>Discrezionale.</u>                      Valutazione mediante esame della scheda tecnica del prodotto. Le caratteristiche che saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono date dallo stato degli ingredienti, dalla distribuzione energetica e dalla densità energetica ritenuti più aderente alla patologia per la quale la dieta è destinata e dalle altre sostanze presenti nella formulazione che garantiscono una maggiore efficacia del prodotto</p>
<p>Tipologia di confezionamento, etichettatura e modalità di chiusura se del caso.</p>	<p>20</p>	<p><u>Discrezionale.</u>                      Valutazione mediante esame della scheda tecnica e della campionatura presentata. Le caratteristiche che saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono quelli del contenitore primario (sono preferiti in ordine decrescente i contenitori in materiale: plastico, pack e brick, a seguire quelli in lattina e infine quelli in vetro), dell'etichettatura (facilità di identificazione dei dati obbligatori, referenza, altre indicazioni importanti, ecc.) e delle modalità di chiusura.</p>
<p>Struttura organizzativa dedicata all'esecuzione della fornitura e attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei prodotti.</p>	<p>5</p>	<p><u>Discrezionale.</u>                      Valutazione mediante esame della relazione tecnica presentata.</p>
<p>Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia dei prodotti</p>	<p>5</p>	<p><u>Tabellare</u>                      Valutazione mediante esame della dichiarazione</p>

offerti.		sostitutiva letteratura (studi clinici), Allegato 12. La tabella sotto riportata specifica il metodo di attribuzione del punteggio del presente criterio.
----------	--	---

Di seguito è specificata la modalità di attribuzione del punteggio per il criterio “Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell’efficacia dei prodotti offerti.”

<p>Publicazioni su riviste scientifiche con IF riferite alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto offerto:</p> <p>Per il parametro sarà attribuito uno solo punteggio tra quelli riferiti ad A/B/C. In particolare, il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni. Es: presentazione di 1 pubblicazione livello IA e 5 di livello IB, si assegna punteggio di 3.74.</p>	<p>A. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza I a. Assegnazione punteggio:</p> <p>1 pubblicazione: 3.74 punti                  2 pubblicazioni: 4.06 punti                  3 pubblicazioni: 4.37 punti                  4 pubblicazioni: 4.69 punti                  ≥5 pubblicazioni: 5 punti</p>
	<p>B. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza I b. Assegnazione punteggio:</p> <p>1 pubblicazione: 2.17 punti                  2 pubblicazioni: 2.49 punti                  3 pubblicazioni: 2.8 punti                  4 pubblicazioni: 3.11 punti                  ≥5 pubblicazioni: 3.43 punti</p>
	<p>C. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza II a</p> <p>1 pubblicazione: 0.6 punti                  2 pubblicazioni: 0.91 punti                  3 pubblicazioni: 1.23 punti                  4 pubblicazioni: 1.54 punti                  ≥5 pubblicazioni: 1.86 punti</p>



Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 punti su 70. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto successivo.

## **17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, per la determinazione del coefficiente Ci variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

<b>Giudizio</b>	<b>Indicatori per l'attribuzione del giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>
Ottimo	Questa valutazione si applica quando il prodotto proposto o altro elemento oggetto di valutazione, supera ampiamente le attese della stazione appaltante ovvero rileva una qualità eccezionalmente elevata	1
Buono	Questa valutazione si applica quando il prodotto proposto o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante	0.75
Sufficiente	Questa valutazione si applica quando il prodotto proposto o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione minima richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.	0.5
Non pienamente sufficiente	Questa valutazione si applica quando il prodotto proposto o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta	0.25

	una scarsa rispondenza alle aspettative della stazione appaltante	
Inadeguato	Questa valutazione si applica quando il prodotto proposto o altro elemento oggetto di valutazione, è inadeguato rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. Questa valutazione si applica anche nel caso di assenza di elementi o di elementi certi per la determinazione del punteggio.	0

A ciascuno degli elementi quantitativi è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nel singolo criterio di valutazione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

### **17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

#### **Formula del valore assoluto**

$$P = P_{max} * (V_{minoff}/V_{off})$$

dove:

***Pmax*** corrisponde al Punteggio massimo;

***Voff*** corrisponde al valore offerto;

***VminOff*** corrisponde al valore minimo offerto.

Il calcolo del punteggio, sia tecnico che economico, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza è compresa tra 5 e 9.

#### **17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

***Pi*** = *punteggio concorrente i;*

***Cai*** = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

***Cbi*** = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

***Cni*** = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

***Pa*** = *peso criterio di valutazione a;*

***Pb*** = *peso criterio di valutazione b;*

.....

***Pn*** = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

#### **ART. 18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Per la valutazione delle offerte sarà nominata una commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77, comma 2, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero di 3 membri, esperti nel settore specifico cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione giudicatrice si occuperà della valutazione/esame/verifica delle offerte tecniche ed economiche degli Operatori Economici che concorrono per l'affidamento delle forniture oggetto della presente gara.

La Commissione Giudicatrice - in base alla documentazione tecnica prodotta dalla ditta offerente- procederà sia a verificare il possesso dei requisiti minimi, pena l'esclusione, dando conto nel verbale delle motivazioni in merito alla non idoneità/non conformità a quanto richiesto, sia per le offerte idonee/conformi all'attribuzione del punteggio qualitativo, secondo i criteri di valutazione sopra indicati.

Le offerte dei prodotti non rispondenti alle caratteristiche tecniche generali e minime descritte nella documentazione di gara verranno escluse, valutata la eventuale soluzione equivalente.

## **ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

La gara verrà espletata con il metodo della procedura aperta e in modalità telematica.

La Stazione appaltante si riserva l'insindacabile diritto di non procedere all'aggiudicazione, laddove, pur in presenza di offerte valide, ritenga che l'aggiudicazione, per il prezzo offerto e per le condizioni tecniche fornite, non sia conveniente per l'Amministrazione potendosi rinvenire, sul mercato, condizioni più vantaggiose, senza che le Ditte concorrenti possano richiedere alcunché per il rimborso delle spese sostenute, ovvero per sopravvenute esigenze riorganizzative e/o di rimodulazione dei finanziamenti assegnati.

L'ASL si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'ASL si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

L'ASL si riserva, altresì il diritto di non procedere all'aggiudicazione o di revocare l'aggiudicazione, nel frattempo intervenuta, in caso di affidamenti da parte della CONSIP o della REGIONE LAZIO, qualora in tali affidamenti vengano proposte condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione. Anche in quest'ultimo caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. La valutazione della documentazione tecnica e dell'offerta economica verrà espressa dalla Commissione giudicatrice, nominata con apposita deliberazione, la quale esprimerà insindacabilmente i propri giudizi in applicazione dei metodi e criteri di aggiudicazione specificati nel presente Disciplinare di gara.

La prima seduta avrà luogo il giorno 27/04/2023, alle ore 10:00.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma.

#### **ART. 20 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) redigere e adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione ai concorrenti immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

L'ASL si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **ART 21 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite STELLA ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica telematica cui gli operatori economici potranno assistere da remoto, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica telematica successiva cui gli operatori economici potranno assistere da remoto, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa attribuzione dei punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte precedentemente.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica telematica cui gli operatori economici potranno assistere da remoto, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la

Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 22.

Al termine dei propri lavori, il RUP provvederà a stilare la graduatoria provvisoria e a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore del miglior offerente e a trasmetterla all'Amministrazione procedente. Anche in tale caso, qualora si individuino delle offerte che superano la soglia di anomalia, si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice.

### **ART. 22 – VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ammesse.

### **ART. 23 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del primo concorrente in graduatoria, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Nel caso di riscontrata partecipazione singola, ai fini della predetta valutazione di convenienza, il concorrente potrà essere obbligato a fornire i dati di vendita del dispositivo presso altre strutture sanitarie pubbliche e/o private secondo le indicazioni richieste dalla Stazione Appaltante.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nel rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

A completamento di quanto suddetto, la Ditta aggiudicataria è tenuta, nei termini indicati all'atto dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, a presentare la seguente documentazione:

a) Idoneo documento comprovante la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di una cauzione definitiva nella misura del 10%, dell'importo complessivo di aggiudicazione. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

b) Copia bilanci o estratto dei bilanci oppure Dichiarazione modello unico del triennio considerato comprensivi della ricevuta di invio;

c) certificazione attestante l'avvenuto pagamento ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U n. 20 del 25/01/2017, delle spese relative alla pubblicazione sostenute dalla ASL di Frosinone.

L'importo dovuto per le spese di pubblicazione dovrà essere versato con bonifico bancario presso il tesoriere di cui al prospetto contemplato nell'art. 9 del presente Disciplinare, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di R.T.I.:

- copia autentica dell'atto costitutivo del R.T.I., con mandato speciale irrevocabile e rappresentanza alla Impresa capogruppo;



- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti, in termini percentuali, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate;

In caso di Avvalimento:

- copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'aggiudicataria a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'intera durata dell'appalto.
- Ove l'Avvalimento avvenga nei confronti di Impresa che appartenga al medesimo Gruppo: dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi.

In caso di Subappalto:

- Richiesta scritta di autorizzazione al subappalto;
- Contratto di subappalto;
- Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

d) Nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto;

e) Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria dall'Ente appaltante.

Trascorso inutilmente il termine fissato nella comunicazione di aggiudicazione, è facoltà della A.S.L. di Frosinone a dichiarare la decadenza della ditta aggiudicataria, incamerare la cauzione provvisoria e procedere all'affidamento del servizio alla ditta che segue in graduatoria; diversamente si procederà nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo nei termini e con le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'Informativa Antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto avviene, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con

l'aggiudicatario, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia, intestata a favore della ASL di Frosinone, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della ASL di Frosinone, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il contratto potrà essere stipulato in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun lotto anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all'art. 32 del Codice e cioè: mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata in forma

digitale/elettronica, a seguito dell'aggiudicazione definitiva e all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo all'aggiudicatario.

### **ART. 24 – RISOLUZIONE**

La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 108 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della somministrazione del servizio/forniture, l'Azienda ASL di Frosinone si riserva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).

Detta risoluzione avverrà mediante nota inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- grave e continua violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente disciplinare e non eliminati a seguito di diffida formale;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte della società, della fornitura, contestata regolarmente; - sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- esecuzione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., delle transazioni relative al presente appalto eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale;
- avvenuta applicazione di almeno 3 penali in un anno e comunque non più di 5 penali per tutta la durata del rapporto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, la ASL di Frosinone ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **ART. 25 – RECESSO**

Il recesso interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 109 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La ASL di Frosinone ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con Posta Elettronica Certificata.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse attivata una convenzione CONSIP o venisse aggiudicata una gara d'appalto, centralizzata oppure aggregata, per la fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 21 sexies L. 241/1990 e s.m.i., con gli effetti di cui all'art.1373 c.2 c.c., senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

#### **ART. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

#### **ART. 27 – ANTICORRUZIONE**

L'Aggiudicatario deve impegnarsi a rispettare i principi generali enunciati nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale Anti Corruzione della ASL di Frosinone, pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda [www.ausl.frosinone.it](http://www.ausl.frosinone.it), promuovendone l'osservanza tra i propri dipendenti e collaboratori, e si impegna al completo rispetto degli stessi.

Eventuali inosservanze danno titolo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del danno all'immagine e onorabilità dell'ASL di Frosinone.

#### **ART. 28 – MODIFICHE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE DEL CONTRATTO**

Le modifiche soggettive ed oggettive del contratto sono ammesse nei soli casi limiti e con le modalità specificate e descritte dall'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 29 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'aggiudicatario, pena la revoca dell'affidamento, dovrà prestare una garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e rilasciata dai uno soggetti di cui all'articolo 93, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% o a diversa percentuale a secondo dell'importo complessivo di aggiudicazione, iva esente, nella quale dovrà essere riportata una espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'art. 1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione Appaltante.

In caso di R.T.I. la garanzia dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La garanzia di cui al precedente periodo sarà progressivamente svincolata con gli automatismi previsti dall'art. 103, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **ART. 30 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E DISPOSIZIONI CIRCA PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura
- alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura mensile posticipata, secondo il canone mensile stabilito offerto. Alla fattura dovranno essere allegati in copia, i relativi documenti di trasporto e di smaltimento quando previsti.

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto, attestata dal competente Direttore della Esecuzione del contratto (DEC) che sarà nominato con la Delibera di aggiudicazione.

La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione del servizio e dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: *“Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”*.

Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art.3 comma 1 e si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il modello di dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema Pagamenti della Regione Lazio, che provvederà a scaricare e reinserire sullo stesso, per l’accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente Ufficio Liquidatore sull’espletamento della fornitura; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 10° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la Ditta a sospendere la fornitura né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

Durante l’esecuzione dell’appalto, in presenza di inadempienze emerse e formalmente contestate dal competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione si riserva di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento a favore dell’Aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato

saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento del danno. La sospensione viene notificata in forma amministrativa e non giudiziale.

Con la sottoscrizione della presente clausola, la Ditta esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora); in tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento.

La Ditta è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, ove applicabili, relativi al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.

In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL FROSINONE è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di aggiudicazione a soggetti che hanno partecipato alla gara in forma associata, la fatturazione nei confronti di questa Azienda sarà ad opera della sola mandataria.

### **ART. 31 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall'art. 110 del Codice. Pertanto, potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale situazione, l'Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.



## **ART. 32 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare di gara, si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Codice Civile.

## **ART. 33 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Frosinone, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti da questa Azienda Sanitaria sono trattati, ovvero utilizzati, per le seguenti finalità:

- a) gestione delle procedure di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali l'interessato ha deciso spontaneamente di partecipare;
- b) (in caso di aggiudicazione) instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con questa Azienda Sanitaria;
- c) selezione e gestione del bando/concorso per il quale l'interessato ha presentato spontaneamente la propria candidatura e gestione dell'eventuale rapporto conseguente;
- d) adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.

La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Europeo 679/2016:

- sull'assolvimento delle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati a partecipare a bandi di gara pubblicati da questa Azienda Sanitaria;
- sull'assolvimento degli obblighi legali cui è soggetta questa Azienda Sanitaria per effetto della organizzazione e gestione di bandi di gara;

Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alle suindicate finalità, deve, pertanto, considerarsi obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile la partecipazione del soggetto interessato al bando di gara pubblicato da questa Azienda Sanitaria.

Qualora questa Azienda dovesse trattare dati che il Regolamento definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ogni trattamento potrà avvenire solo in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Europeo 679/2016 ovvero previa idonea informativa ed esplicito consenso espresso per iscritto dall'interessato.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso” e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati raccolti vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle attività correlate alla organizzazione e gestione dei bandi di gara e per l'assolvimento degli obblighi di legge.

In caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale con questa Azienda Sanitaria, i dati predetti verranno conservati per tutta la durata del rapporto e dopo la cessazione dello stesso per l'espletamento di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini prescrittivi di legge.

In ambito aziendale sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati personali trasmessi dall'interessato, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, solo soggetti autorizzati al trattamento o responsabili interni del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente ricoperto, tenuti al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza ed appartenenti alle unità operative dell'azienda ed alle strutture amministrative della stessa.

Dei dati personali degli interessati possono venire a conoscenza anche soggetti esterni fornitori di beni e servizi e consulenti esterni che effettuano il trattamento dei dati personali in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con la scrivente Azienda Sanitaria e che sono pertanto nominati responsabili del trattamento.

I dati personali trasmessi dall'interessato potranno inoltre essere comunicati, in adempimento ad obblighi di legge, contrattuali o ordini di pubbliche autorità o autorità giudiziarie a:

a. forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria;

b. soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte l'Azienda (compagnie assicurative, consulenti legali, etc.).

La scrivente Azienda non effettua trasferimento di dati personali all'estero.

Qualora ciò sia necessitato dalla natura dell'attività di un responsabile del trattamento, con cui questa Azienda intrattiene un vincolo contrattuale per la fornitura di un bene o di un servizio, questa Azienda potrebbe autorizzare il trasferimento all'estero di tali dati qualora il paese estero in cui i dati siano trasferiti sia da considerarsi adeguato in relazione alle decisioni adottate dalla Commissione Europea e, pertanto, garantisca gli stessi o analoghi diritti che la normativa europea sulla protezione dei dati personali garantisce agli interessati in ambito europeo.

Laddove, invece, il trasferimento dei dati personali riguardi un paese estero per cui non sussista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il trasferimento potrà avvenire solo previo espresso e specifico consenso dell'interessato e con il presidio di adeguate salvaguardie e misure di sicurezza che saranno valutate ed adottate in relazione al caso concreto.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria di Frosinone.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell'art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall'Azienda Sanitaria di Frosinone è il dott. Carlo Baldesi, il quale può essere contattato attraverso il seguente indirizzo email : [carlo.baldesi@aslfrosinone.it](mailto:carlo.baldesi@aslfrosinone.it)

La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) riserva (artt. 15-23), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) si comunica che l'interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento:

- l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi;
- la rettifica o l'aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero incompleti o non aggiornati;
- la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non necessario o illegittimo;
- la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi non siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse opposto al loro trattamento;

- di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati personali forniti e che lo riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare, laddove tecnicamente fattibile;
- di opporsi al trattamento dei suoi dati personali.

In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in ogni caso possibile per l'interessato proporre reclamo all'Autorità Garante dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Roma.